

Tipo di documento	Regolamento
Codice documento	RG-05

Sommario

1	DESCRIZIONE DI CISMONDI SRL	2
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3	RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI	3
4	DEFINIZIONI	3
5	CONDIZIONI GENERALI	7
6	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	7
6.1	Richiesta di offerta	7
6.2	Domanda di certificazione	7
6.3	Esame documentale	8
6.4	Verifica iniziale	8
6.5	Rilascio della certificazione	10
6.6	Sorveglianza periodica	10
6.7	Mantenimento della certificazione	12
6.8	Rinnovo della certificazione	13
7	ESTENSIONI O MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE	13
8	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	14
9	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	15
10	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	15
11	RISERVATEZZA	16
12	CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE	16
13	RESPONSABILITÀ	17
14	DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE	17
15	DIRITTI E DOVERI DI CISMONDI SRL	18
16	RECLAMI	18
17	RICORSI	18
18	CONTENZIOSI	19

© La riproduzione anche parziale del presente documento è vietata senza l'autorizzazione scritta di Cismondi Srl.

02	25/08/2026	Modificati § 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 8, 10, 11	Responsabile della qualità	Direttore Generale
01	14/03/2025	Modificati § 6.4, 6.6, 11, 14, 15, 16, 17	Responsabile della qualità	Direttore Generale
00	30/10/2024	Prima emissione	Responsabile della qualità	Direttore Generale
Rev.	Data	Oggetto	Redatto	Approvato

1 DESCRIZIONE DI CISMONDI SRL

Cismondi Srl è un organismo di certificazione che esegue anche attività di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei prodotti eseguite in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 allo schema n. 6 descritto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17067.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente regolamento sono definiti i rapporti tra l'Organismo di certificazione e l'Organizzazione che intende ottenere e mantenere la certificazione di conformità ai sensi della Prassi di Riferimento UNI/PdR 88:2020 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti".

Lo scopo del presente regolamento è descrivere in dettaglio i compiti che Cismondi Srl e l'Organizzazione devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alla certificazione, stabilendo così le modalità per l'accesso, il rilascio, il mantenimento, il rinnovo, l'estensione/riduzione, la sospensione e la revoca della certificazione.

Il presente regolamento si applica a prodotti indicati nei decreti ministeriali relativi ai criteri ambientali minimi (CAM) e/o indicati nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delegato dall'art. 26 ter della Legge 28 giugno 2019 n. 58, che:

- sono realizzati in metalli, loro leghe e loro derivati, inclusi i prodotti derivati dal ciclo di fabbricazione di tali metalli, esclusi gli imballaggi, oppure
- sono destinati ad essere utilizzati nei settori edilizia, costruzioni ed arredo urbano, oppure
- non dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Il presente regolamento non si applica, in ogni caso, ai materiali ed ai manufatti ottenuti dalla valorizzazione dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da rifiuti pre-consumo industriali e ed ai materiali ed ai manufatti ottenuti da sottoprodotti di plastica; né ai lubrificanti, ai carburanti ed ai biocarburanti, liquidi e gassosi, prodotti dal recupero dei rifiuti o contenenti materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, né ad altri prodotti o materiali che dispongono di specifiche norme o prassi di riferimento inerenti la verifica del contenuto di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto.

Cismondi Srl si impegna a svolgere con competenza, imparzialità, diligenza e integrità professionale le valutazioni durante tutto l'iter di certificazione, in rapporto ai requisiti delle norme e dei documenti di riferimento mantenendo la totale riservatezza sulle informazioni assunte ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Cismondi Srl non può assumere alcun obbligo, a priori, circa l'esito positivo delle valutazioni condotte e, quindi, in merito al rilascio/mantenimento/rinnovo/estensione della certificazione.

L'applicazione del presente documento è uniforme e imparziale per tutte le Organizzazioni che richiedano a Cismondi Srl la certificazione di conformità. Cismondi Srl analizza con continuità le situazioni/minacce che potrebbero mettere a rischio la sua imparzialità: in apposito documento Cismondi Srl identifica e monitora le proprie attività, le proprie relazioni e le relazioni del proprio personale e se necessario introduce opportune azioni di mitigazione, in modo che il livello dei rischi sia considerato accettabile. Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, composto in modo tale da garantire la rappresentatività delle parti interessate.

L'attività di valutazione e certificazione eseguite da Cismondi Srl non sono in alcun modo sostitutive e/o integrative di quelle a carico delle Autorità Competenti; la conformità alla legislazione vigente è un obbligo delle Organizzazioni richiedenti la certificazione, e le attività di valutazione di Cismondi Srl si basano sulla valutazione della conformità ai requisiti della UNI PdR 88.

3 RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- UNI PdR 88 Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione – Parte 1: Requisiti
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- UNI CEI EN ISO/IEC 17067 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto
- UNI EN ISO 19011 Linee guida per audit di sistemi di gestione
- UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
- UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
- UNI EN ISO 14020 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali
- UNI EN ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
- UNI EN ISO 14025 Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III – Principi e procedure
- Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Per i documenti sopra riportati si faccia riferimento all'ultimo stato di aggiornamento.

4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni presenti al paragrafo 3 della UNI/PdR 88:2020, di seguito riportate:

- **cessazione della qualifica di rifiuto:** un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto di specifiche condizioni [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1].
NOTA 1: un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti di quanto sopra definito, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e dai decreti integrativi, oltre che dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizioni che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto [D. Lgs. 152/2006 Art. 184-ter, comma 1, 4 e 5].
NOTA 2: al fine della valutazione della cessazione di qualifica di rifiuto, si prenda in considerazione quanto definito negli specifici allegati dei Regolamenti Europei EoW (ad esempio Regolamento UE 715/2013, Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 1179/2012, ecc.) e le altre disposizioni di legge nazionali.

- **contenuto di recuperato:** proporzione, in massa, di materiale recuperato presente in un prodotto finito.
NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.
NOTA 2: se il valore del contenuto di recuperato è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 della definizione di “contenuto di riciclato”, è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale recuperato.
- **contenuto di riciclato:** proporzione, in massa, di materiale riciclato in un prodotto o imballaggio. Solo i materiali “pre-consumer” e “post-consumer” devono essere considerati come contenuto di riciclato, coerentemente all’utilizzo dei seguenti termini [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a].
NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.
NOTA 2: se il valore del contenuto di riciclato è variabile, in coerenza con quanto indicato al par. 7.8.3.3 della norma UNI EN ISO 14021 è possibile dichiarare il contenuto minimo di materiale riciclato.
- **contenuto di sottoprodotto:** proporzione, in massa, di sottoprodotto presente in un prodotto finito.
NOTA 1: la proporzione deve essere stabilita sulla massa del prodotto finito.
NOTA 2: se il valore del contenuto di sottoprodotto è variabile, in analogia a quanto indicato nella Nota 2 della definizione di “contenuto di riciclato”, è possibile dichiarare il contenuto minimo di sottoprodotto.
- **materiale recuperato:** materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di una materia prima nuova, per un processo di riciclaggio o di produzione. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 c].
NOTA 1: il materiale recuperato deriva da un’operazione di recupero di un rifiuto, autorizzata ai sensi degli articoli 208, 216 e della parte II del D. Lgs. n. 152/06, e svolta in conformità a quanto previsto all’All. C parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e analoga norma comunitaria [Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851].
NOTA 2: si evidenzia che un materiale recuperato si differenzia da un materiale riciclato in quanto quest’ultimo è soggetto anche ad un “processo di riciclaggio” oltre che di recupero. Pertanto:
 - quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione senza che a tal fine sia precedentemente sottoposto ad uno specifico “processo di riciclaggio”, esso è da considerarsi nel calcolo del contenuto di materiale recuperato.
 - quando un materiale recuperato accede direttamente ad un processo di fabbricazione, che include inizialmente anche il “processo di riciclaggio”, senza che quest’operazione risulti chiaramente separata dal processo di fabbricazione stesso, il materiale è da considerarsi a tutti gli effetti quale materiale riciclato, e quindi contribuisce al calcolo del contenuto di materiale riciclato (coerentemente con quanto indicato in UNI EN ISO 14021 ANNEX A).
NOTA 3: come indicato nella Nota 2 della definizione della norma UNI EN ISO 14021, “le espressioni “materiale recuperato” e “materiale rigenerato” sono trattate come sinonimi; tuttavia, è riconosciuto che, in alcuni paesi, una o l’altra di tali espressioni possono essere preferite per tale applicazione”. Per tale motivo nella presente prassi ci si riferisce unicamente al termine di “materiale recuperato”.
- **materiale riciclato:** materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante un processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 b].
NOTA: la Materia Prima Seconda e i materiali derivati da processo di End of Waste sono un materiale riciclato.
- **materiale “post-consumer”:** materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a2].
NOTA: si chiarisce che solo un materiale riciclato, può essere considerato come materiale “post-consumer”, in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene.

- **materiale “pre-consumer”**: materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati. [UNI EN ISO 14021, 7.8.1.1 a1].

NOTA 1: si chiarisce che solo un materiale riciclato può essere a sua volta classificato come materiale “pre-consumer”, in ragione dell’origine del rifiuto da cui proviene.

NOTA 2: In questa categoria ricadono anche le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto.

- **operatore economico**: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore o distributore, fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione [Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019].
- **organizzazione**: soggetto richiedente la verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente in un prodotto.
- **processo di fabbricazione**: insieme di attività correlate o interagenti finalizzate alla fabbricazione di un determinato prodotto.
- **prodotto**: risultato di un processo di fabbricazione [UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi].
- **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.Lgs 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t].
- **residuo di produzione** (di seguito “residuo”): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotta in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto [Decreto 13 ottobre 2016, n. 264, art. 2, lettera b)];
- **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento [D. Lgs 152/2006, art. 183, lettera u].
- **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. [D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera a].
- **sito di recupero**: impianto ove ha luogo il processo di recupero dei rifiuti.
- **sottoprodotto**: qualsiasi sostanza od oggetto, diverso da un rifiuto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - è certo che deve essere utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte dell’organizzazione produttrice o di terzi;
 - può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.[D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1]

NOTA 1: per maggiori informazioni in merito alle condizioni per la qualifica di sottoprodotto si consideri quanto indicato dal Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

NOTA 2: per la qualifica come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo si consideri quanto indicato dal DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera o.: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.

- **terre e rocce da scavo:** suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso [DPR 13 giugno 2017 n. 120, art. 2, comma 1, lettera c].

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 184 bis e dal DPR n. 120/2017 art. 4, comma 2.

NOTA: per la classificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti o rifiuti si veda il DPR 13 giugno 2017 n. 120 – disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, rifiuti e l'esclusione dal regime dei rifiuti.

- **unità produttiva:** Impianto dove ha luogo il processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica (ad es.: miscelazione dei materiali costituenti, lavorazione, assemblaggio, ecc.).
NOTA: per unità produttiva s'intendono tutti gli impianti in cui ha luogo il processo di fabbricazione.
- **imparzialità:** presenza di obiettività; implica l'assenza di conflitti di interessi, o che questi siano stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività.
- **richiedente:** organizzazione che ha presentato richiesta per essere ammessa al processo di certificazione.
- **certificato:** documento che attesta che l'organizzazione certificata indicata in esso soddisfa i requisiti di certificazione.
- **rilevo:** risultato della valutazione formalizzato da Cismondi Srl e classificato come Non Conformità, Osservazione e Commento.
- **Non conformità (NC):** rilievo che può comportare il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:
 - mettere a rischio l'affidabilità dei risultati/prestazioni/servizi prodotti dall'Organizzazione;
 - compromettere la capacità del sistema di gestione dell'Organizzazione di mantenere il livello qualitativo stabilito delle prestazioni di valutazione della conformità;
 - evidenziare il mancato rispetto di requisiti cogenti applicabili inerenti allo scopo di certificazione;
 - reiterato mancato efficace superamento di una Osservazione precedentemente formalizzata all'Organizzazione.
- **Osservazione (OSS):** rilievo causato da un requisito (di norma o riferito al Regolamento di certificazione) parzialmente non soddisfatto, il cui risultato non compromette o non è suscettibile di compromettere direttamente o immediatamente la qualità delle prestazioni e dei risultati dell'Organizzazione.
- **Commento (COM):** rilievo non conseguente al verificarsi di una situazione oggettiva di mancato soddisfacimento di un requisito, ma che ha lo scopo di prevenire che tale situazione si verifichi (in quanto potenzialmente realizzabile) e/o a fornire indicazioni per il miglioramento dei documenti e/o delle modalità operative dell'Organizzazione.

5 CONDIZIONI GENERALI

Possono accedere al processo di certificazione tutte le Organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla UNI PdR 88.

Affinché sia attivato l'iter di certificazione, l'Organizzazione richiedente deve accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni della UNI PdR 88.

La sottoscrizione della domanda di certificazione, il rilascio/mantenimento/rinnovo/estensione della certificazione comportano il pagamento degli importi previsti; il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca della certificazione.

Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per modifiche della legislazione o della normativa di riferimento oppure per modifiche delle condizioni di rilascio della certificazione. In questi casi Cismondi Srl comunica alle Organizzazioni certificate le modifiche apportate alle modalità di certificazione. Le Organizzazioni certificate, qualora non intendano conformarsi, hanno la facoltà di rinunciare alla certificazione. Se le modifiche introdotte comportano la necessità di nuove verifiche i costi sono a carico della Organizzazione certificata.

Cismondi Srl gestisce il Registro dei Certificati emessi disponibile sul sito Internet www.cismondisrl.com. Cismondi Srl rende pubblici i dati anche in caso di sospensione e annullamento della certificazione.

6 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

6.1 Richiesta di offerta

L'Organizzazione interessata alla certificazione può richiedere un'offerta a Cismondi Srl inviando il modulo di richiesta di offerta disponibile presso la Segreteria o sul sito Internet www.cismondisrl.com; la richiesta di offerta deve essere compilata in ogni sua parte.

6.2 Domanda di certificazione

Ricevuta la richiesta di offerta, Cismondi Srl provvede a inviare all'Organizzazione richiedente l'offerta e la domanda di certificazione. L'Organizzazione che vuole iniziare l'iter di certificazione sottoscrive l'offerta, compila la domanda di certificazione in ogni sua parte e invia entrambi i documenti a Cismondi Srl. L'Organizzazione allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta nella domanda di certificazione.

Nel caso l'Organizzazione richiedente la certificazione non sia il Fabbricante del prodotto ma un distributore, importatore o rappresentante autorizzato, la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta comprende anche:

- copia del contratto tra il fabbricante e il distributore, importatore o rappresentante autorizzato, che regoli l'accordo per la distribuzione del prodotto oggetto di verifica, così come anche l'eventuale uso di marchi registrati dal Fabbricante;
- dichiarazione del rappresentante legale del distributore, importatore o rappresentante autorizzato che indichi che il prodotto acquisito dal Fabbricante viene distribuito sul mercato senza che sia apportata qualsiasi genere di alterazione delle caratteristiche oggetto di verifica;
- tabella di relazione biunivoca tra codice di prodotto (identificativo prodotto e nome prodotto) realizzato dal Fabbricante e quello attribuito dal distributore, importatore o rappresentante autorizzato.

La compilazione della domanda di certificazione comporta anche l'accettazione del presente Regolamento di certificazione.

Cismondi Srl provvede ad esaminare la documentazione e in caso di incompletezza, segnala le carenze alla Organizzazione richiedente.

La presa in carico della domanda di certificazione avviene in base al relativo ordine di arrivo e alle date eventualmente specificate dall'Organizzazione richiedente.

Nel caso l'Organizzazione richiedente la certificazione non sia il Fabbricante del prodotto ma un distributore, importatore o rappresentante autorizzato il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto è verificato secondo le seguenti due possibilità tra loro alternative:

- il distributore, importatore o rappresentante autorizzato fornisce evidenza di una certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto rilasciata da un organismo di certificazione al fabbricante e da questo trasmessa al distributore, importatore o rappresentante autorizzato, sulla base della quale si svolge l'attività di verifica;
- in caso non sia disponibile un certificato rilasciato da un ente di parte terza relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, il distributore si assume l'onere di far effettuare la verifica dell'organismo di certificazione presso le unità produttive del Fabbricante da cui si approvvigiona, secondo le modalità illustrate nei seguenti paragrafi.

6.3 Esame documentale

L'esame documentale consiste nella valutazione della documentazione inviata dall'Organizzazione richiedente a corredo della domanda di certificazione. Tale esame è finalizzato alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, della completezza delle informazioni riportate e dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma e dal regolamento di certificazione.

Se l'esito delle verifiche sulla documentazione trasmessa dall'Organizzazione è positivo, si procede con la successiva fase dell'iter certificativo.

Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta, non conforme o il prodotto risulti non rientrante nel campo di applicazione della UNI PdR 88, Cismondi Srl comunica l'esito dell'esame documentale all'Organizzazione in modo che possa effettuare le opportune azioni correttive. Ricevute le integrazioni da parte dell'Organizzazione, Cismondi Srl riesamina la documentazione e se l'esito è positivo si procede con la successiva fase dell'iter certificativo. Rimane facoltà di Cismondi Srl valutare se effettuare questa fase di esame documentale presso la sede dell'Organizzazione.

6.4 Verifica iniziale

Sulla base dell'esito dell'esame documentale e delle tempistiche segnalate dall'Organizzazione, Cismondi Srl concorda con il/i membro/i del Gruppo di Ispezione e con l'Organizzazione la data dell'ispezione. Cismondi Srl procede quindi all'invio del piano di ispezione, che contiene i nomi degli ispettori, la durata della ispezione e le funzioni aziendali coinvolte.

Il piano di ispezione si intende accettato qualora non pervenga a Cismondi Srl, entro 3 giorni e in ogni caso entro la data di ispezione, comunicazione in senso contrario da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla notifica di ispezione. In questo caso Cismondi Srl valuta le motivazioni dell'Organizzazione e, se ritenute fondate, provvede a nominare un nuovo Gruppo di Ispezione e a darne comunicazione all'Organizzazione.

In fase di verifica iniziale Cismondi Srl effettua una verifica presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione richiedente. In tale occasione l'organismo effettua le attività previste al paragrafo 5.2 della UNI PdR 88, di seguito riportate:

- verifica che l'organizzazione richiedente abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- verifica che l'organizzazione richiedente sia in possesso della documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica. In particolare, l'organizzazione deve produrre la seguente documentazione:

- per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione prevista al paragrafo 5.2.5.1 della UNI PdR 88 per identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
- per materiali qualificati come sottoprodotto, così come definito al paragrafo 3.18 della UNI PdR 88, derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
- per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, così come definito al paragrafo 3.18 della UNI PdR 88, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.

La documentazione sopraindicata deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile, in modo tale da agevolare le verifiche di conformità, anche durante le future visite periodiche di sorveglianza.

- verifica che l'organizzazione richiedente abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione stessa tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;
- verifica della corretta metodologia di calcolo (bilancio di massa) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo distinte le quote delle differenti fattispecie), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'organizzazione per ciascun prodotto;
- verifica della definizione dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'organizzazione richiedente, della sua efficace attuazione, e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerente il prodotto oggetto di verifica; la verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica;
- verifica sul prodotto risultante dal processo di fabbricazione.

L'Organizzazione deve permettere l'accesso nello stabilimento agli Ispettori incaricati da Cismondi Srl e agli eventuali osservatori (es. personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti) per l'esecuzione delle attività previste e rendere disponibile e consultabile agli Ispettori la documentazione necessaria, in versione aggiornata e rintracciabile. Cismondi Srl effettua l'ispezione iniziale seguendo e riportando le evidenze all'interno della specifica lista di controllo.

Al termine della ispezione iniziale è redatto il Rapporto di ispezione, firmato dai membri del gruppo di ispezione e dai rappresentanti dell'organizzazione; il Rapporto di ispezione contiene almeno l'indicazione dei prodotti oggetto di certificazione, le conclusioni del gruppo di ispezione e le eventuali non conformità e osservazioni rilevate. Le conclusioni del gruppo di ispezione variano in funzione dell'esito dell'ispezione e delle non conformità e/o osservazioni rilevate e possono prevedere, ad esempio, la proposta di rilascio della certificazione o di esecuzione di attività supplementari (ad esempio esame documentale o ispezione presso l'unità produttiva) da parte di Cismondi Srl.

In ogni caso, se sono rilevate delle non conformità e/o delle osservazioni da parte di Cismondi Srl, al fine di proseguire con l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve comunicare a Cismondi Srl, tramite la

modulistica predisposta da Cismondi Srl, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'ispezione iniziale, i trattamenti e le azioni correttive che intende adottare e i tempi di attuazione degli stessi. Le proposte di trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione sono valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

Per quanto riguarda eventuali non conformità rilevate, le tempistiche di attuazione dei trattamenti non devono di norma superare i 2 mesi; entro tale periodo l'Organizzazione è tenuta a trasmettere a Cismondi Srl le evidenze della gestione e chiusura delle Non Conformità, che saranno valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

La verifica della completa ed efficace chiusura dei trattamenti e azioni correttive proposti dall'Organizzazione e accettati da Cismondi Srl, e l'analisi dei commenti rilevati, sarà effettuata durante la successiva ispezione presso l'unità produttiva.

6.5 Rilascio della certificazione

A seguito dell'accettazione da parte di Cismondi Srl dei trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione di eventuali Non Conformità e Osservazione proposti dall'Organizzazione e delle evidenze della gestione e chiusura delle eventuali Non Conformità, Cismondi Srl verifica la completezza del fascicolo tecnico di commessa contenente tutta la documentazione raccolta e/o prodotta e, a esito positivo, lo sottopone al Comitato di certificazione.

Il Comitato di certificazione riesamina i documenti di commessa ed esprime il parere sul rilascio del Certificato, che avviene solo in seguito alla verifica del rispetto dei requisiti definiti nei documenti legislativi e normativi di riferimento.

Per ogni commessa, i membri del Comitato di certificazione che prendono la decisione relativa alla certificazione non sono stati coinvolti nel processo di valutazione.

Il parere favorevole o meno sul rilascio del certificato e/o sulla richiesta di eventuali integrazioni è riportato su un apposito verbale, sottoscritto dai membri del comitato di certificazione. In caso di parere favorevole al rilascio della certificazione, Cismondi Srl procede alla stesura del Certificato e all'invio dello stesso alla Organizzazione certificata. Nel caso di parere non favorevole al rilascio della certificazione, le ragioni di tale decisione e la richiesta di eventuali integrazioni sono comunicate per iscritto all'Organizzazione.

A seguito dell'esito positivo dell'attività di verifica iniziale è emesso il certificato la cui validità è di tre anni. La validità del certificato è subordinata al superamento delle verifiche ispettive di sorveglianza periodica, condotte secondo quanto indicato al paragrafo 6.6.

Nel caso in cui il certificato sia inerente solo ad una specifica fornitura o lotto di produzione di un prodotto, questo è esplicitamente indicato nel certificato, la cui validità è pertanto limitata solo al lotto o alla fornitura indicata.

I dati relativi al certificato sono inseriti nel Registro dei prodotti certificati ai sensi della UNI PdR 88; il registro, aggiornato mensilmente, è disponibile pubblicamente sul sito istituzionale www.cismondisrl.com. Cismondi Srl trasmette inoltre i dati relativi al certificato ad Accredia per l'inserimento degli stessi nella banca dati sul sito web www.accredia.it.

6.6 Sorveglianza periodica

Cismondi Srl effettua la sorveglianza periodica con frequenza annuale. Stabilita la data di sorveglianza prevista, Cismondi Srl fissa la data di ispezione in una finestra temporale compresa tra un mese prima e un mese dopo rispetto alla data prevista. In ogni caso, la frequenza di sorveglianza prenderà sempre come riferimento la data di prima emissione della certificazione.

Nel caso in cui, anche per ragioni di carattere amministrativo (es: mancato rispetto delle clausole contrattuali di pagamento), l'Organizzazione non accordi la possibilità di effettuare una visita entro la finestra temporale prevista, Cismondi Srl potrà procedere con l'iter di sospensione della certificazione.

Cismondi Srl concorda con il/i membro/i del Gruppo di Ispezione e con l'Organizzazione la data dell'ispezione di sorveglianza. Cismondi Srl procede quindi all'invio del piano di ispezione, che contiene i nomi degli ispettori, la durata della ispezione e le funzioni aziendali coinvolte.

Il piano di ispezione si intende accettato qualora non pervenga a Cismondi Srl, entro 3 giorni e in ogni caso entro la data di ispezione, comunicazione in senso contrario da parte dell'Organizzazione. L'Organizzazione ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, con indicazione scritta delle motivazioni, entro 3 giorni dalla notifica di ispezione. In questo caso Cismondi Srl valuta le motivazioni dell'Organizzazione e, se ritenute fondate, provvede a nominare un nuovo Gruppo di Ispezione e a darne comunicazione all'Organizzazione.

L'ispezione di sorveglianza ha lo scopo di verificare il permanere dei requisiti che hanno permesso il rilascio della certificazione.

In fase di sorveglianza periodica Cismondi Srl effettua una verifica presso l'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente presso il sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione. In tale occasione l'organismo effettua le attività previste al paragrafo 5.3 della UNI PdR 88, di seguito riportate:

- verifica che l'organizzazione abbia predisposto una completa, esatta ed univoca identificazione dei prodotti e dei relativi valori dichiarati di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- verifica che l'organizzazione sia in possesso della documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualifica e le relative quantità dei materiali in ingresso al processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica. In particolare, l'organizzazione deve produrre la seguente documentazione:
 - per i rifiuti recuperati direttamente dall'organizzazione: autorizzazione al recupero (con identificazione dei codici CER), formulari, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - per materiali approvvigionati con contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, provenienti da fornitori: contratti, documenti di trasporto e/o fatture, documentazione prevista al paragrafo 5.2.5.1 della UNI PdR 88 per identificazione del valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto. Nel caso in cui i fornitori siano essi stessi ad effettuare l'operazione di recupero e riciclo, è richiesta anche la documentazione di "End of waste" e copia dell'autorizzazione al recupero;
 - per materiali qualificati come sottoprodotto, così come definito al paragrafo 3.18 della UNI PdR 88, derivanti da residui di lavorazione del processo di fabbricazione, e impiegati dal soggetto che li ha generati all'interno dello stesso o di un successivo processo di fabbricazione: dichiarazione dell'organizzazione di qualifica del materiale come sottoprodotto, contenete esplicito riferimento alla conformità al D. Lgs. 152/2006 Art. 184bis, comma 1 e al DM 13 ottobre 2016 n. 264;
 - per materiali approvvigionati, qualificati come sottoprodotto, così come definito al paragrafo 3.18 della UNI PdR 88, impiegati da un soggetto diverso da quello che li ha generati: impegni o rapporti contrattuali documenti di trasporto e/o fatture o scheda tecnica e dichiarazione di conformità, così come previsto dall'art. 5 del DM 13 ottobre 2016 n. 264.

La documentazione sopraindicata deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile, in modo tale da agevolare le verifiche di conformità, anche durante le future visite periodiche di sorveglianza.

- verifica che l'organizzazione abbia definito ed applichi una o più procedure documentate per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, che specifichi come l'organizzazione stessa tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente i valori dichiarati;
- verifica della corretta metodologia di calcolo (bilancio di massa) impiegata per la determinazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto e l'evidenza dei calcoli predisposti (tenendo

distinte le quote delle differenti fattispecie), a partire dalla ricetta compositiva per la determinazione dei valori dichiarati dall'organizzazione per ciascun prodotto;

- verifica della definizione dell'autocontrollo del processo di produzione in fabbrica dell'organizzazione, della sua efficace attuazione, e del suo mantenimento, nonché della registrazione di tutte le azioni previste dallo stesso, inerente il prodotto oggetto di verifica per il controllo della coerenza tra il valore di contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dichiarato dall'organizzazione, quello calcolato e quello effettivamente ottenuto al termine del processo di fabbricazione del prodotto oggetto di verifica;
- verifica sul prodotto risultante dal processo di fabbricazione.

L'Organizzazione deve permettere l'accesso nello stabilimento agli Ispettori incaricati da Cismondi Srl e agli eventuali osservatori (es. personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti) per l'esecuzione delle attività previste e rendere disponibile e consultabile agli Ispettori la documentazione necessaria, in versione aggiornata e rintracciabile. Cismondi Srl effettua l'ispezione di sorveglianza seguendo e riportando le evidenze all'interno della specifica lista di controllo.

Al termine della ispezione di sorveglianza è redatto il Rapporto di ispezione, firmato dai membri del gruppo di ispezione e dai rappresentanti dell'organizzazione; il Rapporto di ispezione contiene almeno l'indicazione dei prodotti oggetto di certificazione, le conclusioni del gruppo di ispezione e le eventuali non conformità e osservazioni rilevate. Le conclusioni del gruppo di ispezione variano in funzione dell'esito dell'ispezione e delle non conformità e/o osservazioni rilevate e possono prevedere, ad esempio, la proposta di mantenimento della certificazione o di esecuzione di attività supplementari (ad esempio esame documentale o ispezione presso l'unità produttiva) da parte di Cismondi Srl.

In ogni caso, se sono rilevate delle non conformità e/o delle osservazioni da parte di Cismondi Srl, al fine di proseguire con l'iter di certificazione, l'Organizzazione deve comunicare a Cismondi Srl, tramite la modulistica predisposta da Cismondi Srl, entro quindici giorni lavorativi dalla data dell'ispezione di sorveglianza, i trattamenti e le azioni correttive che intende adottare e i tempi di attuazione degli stessi. Le proposte di trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione sono valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

Per quanto riguarda eventuali non conformità rilevate, le tempistiche di attuazione dei trattamenti non devono di norma superare i 2 mesi; entro tale periodo l'Organizzazione è tenuta a trasmettere a Cismondi Srl le evidenze della gestione e chiusura delle Non Conformità, che saranno valutate da Cismondi Srl, che può accettarle o richiedere chiarimenti/integrazioni.

La verifica della completa ed efficace chiusura dei trattamenti e azioni correttive proposti dall'Organizzazione e accettati da Cismondi Srl, e l'analisi dei commenti rilevati, sarà effettuata durante la successiva ispezione presso l'unità produttiva.

6.7 Mantenimento della certificazione

A seguito dell'accettazione da parte di Cismondi Srl dei trattamenti, azioni correttive e tempi di attuazione di eventuali Non Conformità e Osservazione proposti dall'Organizzazione e delle evidenze della gestione e chiusura delle eventuali Non Conformità, Cismondi Srl verifica la completezza del fascicolo tecnico di commessa contenente tutta la documentazione raccolta e/o prodotta e, a esito positivo, lo sottopone al Comitato di certificazione.

Il Comitato di certificazione riesamina i documenti di commessa ed esprime il parere sul mantenimento del Certificato, che avviene solo in seguito alla verifica del rispetto dei requisiti definiti nei documenti legislativi e normativi di riferimento.

Per ogni commessa, i membri del Comitato di certificazione che prendono la decisione relativa alla certificazione non sono stati coinvolti nel processo di valutazione.

Il parere favorevole o meno sul mantenimento del certificato e/o sulla richiesta di eventuali integrazioni è riportato su un apposito verbale, sottoscritto dai membri del comitato di certificazione. In caso di parere favorevole al mantenimento della certificazione, Cismondi Srl ne dà comunicazione alla Organizzazione

certificata. Nel caso di parere non favorevole al mantenimento della certificazione, le ragioni di tale decisione e la richiesta di eventuali integrazioni sono comunicate per iscritto all'Organizzazione e si applicano le disposizioni dei capitoli 8 e 9.

6.8 Rinnovo della certificazione

La validità del certificato è di tre anni. Prima della scadenza del certificato, l'Organizzazione può richiedere il rinnovo della certificazione per ulteriori tre anni tramite la compilazione della domanda di rinnovo della certificazione.

Cismondi Srl esegue il riesame della domanda di certificazione e, a esito positivo, la verifica ispettiva di rinnovo della certificazione con le stesse modalità utilizzate in fase di verifica iniziale, descritte al paragrafo 6.4 e alla emissione del rinnovo della certificazione con le stesse modalità descritte al paragrafo 6.5.

7 ESTENSIONI O MODIFICHE ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può richiedere la modifica della certificazione ed esempio per:

- eliminazione di un prodotto certificato;
- cambio del nome di un prodotto certificato;
- cambio della ragione sociale dell'Organizzazione;
- aggiunta di un prodotto.

In questi casi l'Organizzazione deve inviare compilato il modulo di richiesta di offerta (disponibile sul sito www.cismondisrl.com o eventualmente inviato via e-mail da Cismondi Srl) via e-mail all'indirizzo certificazioni@cismondisrl.com. Nei casi in cui l'oggetto della estensione/modifica sia già previsto nel contratto in essere, l'invio della richiesta di offerta non è necessario.

Ricevuta la richiesta di offerta, Cismondi Srl provvede a inviare all'Organizzazione richiedente l'offerta e la domanda di certificazione. L'Organizzazione che vuole proseguire l'iter di certificazione sottoscrive l'offerta, compila la domanda di certificazione in ogni sua parte e invia entrambi i documenti a Cismondi Srl. L'Organizzazione allega la documentazione tecnica e amministrativa richiesta nella domanda.

La presa in carico della domanda di certificazione avviene in base al relativo ordine di arrivo e alle date eventualmente specificate dall'Organizzazione richiedente.

Nel caso l'Organizzazione richiedente la certificazione non sia il Fabbricante del prodotto ma un distributore, importatore o rappresentante autorizzato, la documentazione tecnica ed amministrativa richiesta comprende anche quella riportata al paragrafo 6.2.

In caso di estensione della certificazione ad altro prodotto o di modifiche al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei prodotti già certificati, Cismondi Srl esegue di norma solo un esame documentale, senza effettuare l'ispezione presso l'unità produttiva. L'esame documentale è finalizzato alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti, della completezza delle informazioni riportate e dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla norma e dal regolamento di certificazione. In ogni caso, a seguito dell'esame documentale, rimane facoltà di Cismondi Srl decidere che sia necessario effettuare l'ispezione presso l'unità produttiva.

In caso sia effettuato solo l'esame documentale, questo può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo la pratica è sottoposta al Comitato di Certificazione che procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.5 ai fini della delibera della certificazione. In caso di esito negativo Cismondi Srl decide se è necessario un ulteriore esame documentale o se effettuare l'ispezione presso l'unità produttiva.

Nel caso sia necessario un ulteriore esame documentale Cismondi Srl comunica l'esito dell'esame documentale e i relativi rilievi all'Organizzazione in modo che possa effettuare gli opportuni trattamenti e azioni correttive. Ricevute le integrazioni da parte dell'Organizzazione, Cismondi Srl riesamina la

documentazione e se l'esito è positivo la pratica è sottoposta al Comitato di Certificazione che procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.5 ai fini della delibera della certificazione. Nel caso sia necessario effettuare l'ispezione presso lo stabilimento di produzione, Cismondi Srl procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.4.

In caso di modifica alla certificazione che non comporti aggiunta di nuovi prodotti, modifiche al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei prodotti già certificati, modifiche all'impianto di produzione e al sistema di controllo di produzione in fabbrica (ed esempio per eliminazione di un prodotto certificato, per cambio del nome di un prodotto certificato, per cambio della ragione sociale dell'Organizzazione) la pratica è direttamente sottoposta al Comitato di Certificazione che procede in modo analogo a quanto descritto al punto 6.5 ai fini della delibera della certificazione aggiornata.

In caso di modifiche allo schema di certificazione (ad esempio a seguito dell'aggiornamento della UNI PdR 88), Cismondi Srl provvede a:

- esaminare l'impatto dei cambiamenti sulle certificazioni in corso di validità;
- effettuare eventuali attività supplementari (esame documentale, nuova ispezione, ecc.);
- procedere alla revisione dei certificati entro il termine del periodo di coesistenza.

In caso le modifiche allo schema di certificazione abbiano impatto sulle certificazioni in corso di validità, Cismondi Srl ne dà comunicazione alle Organizzazioni certificate prima di procedere con le eventuali attività supplementari; le Organizzazioni certificate, qualora non intendano conformarsi, hanno la facoltà di rinunciare alla certificazione.

I costi connessi alle attività effettuate da Cismondi Srl sono a carico dell'Organizzazione.

Nel certificato revisionato risulta espressamente la modifica e/o la correzione effettuata.

8 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La sospensione della certificazione è decisa da Cismondi Srl a seguito di richiesta dell'Organizzazione o di inosservanze dei requisiti riportati nel Regolamento generale di certificazione e e/o della UNI PdR 88, messe in luce dalla attività di sorveglianza o delle quali Cismondi Srl venga a conoscenza; ad esempio, la sospensione può avvenire per inosservanza degli accordi contrattuali convenuti, per mancato rispetto da parte dell'Organizzazione della finestra temporale prevista per l'esecuzione delle ispezioni di mantenimento o qualora l'Organizzazione non si renda disponibile all'effettuazione della verifica con l'eventuale presenza di personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti.

La decisione sulla sospensione spetta al Comitato di certificazione. La sospensione è comunicata da Cismondi Srl all'Organizzazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, indicando il motivo, la durata, che non può superare i 12 mesi, e le condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato.

La sospensione preclude all'Organizzazione l'uso, in qualsiasi forma, del certificato. La sospensione è annullata solo quando Cismondi Srl abbia accertato il ripristino della conformità ai requisiti certificati.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro i termini stabili, Cismondi Srl procede alla revoca della certificazione, come riportato al paragrafo 9.

Cismondi Srl provvede a inserire lo stato di sospensione del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle eventuali azioni di salvaguardia da intraprendere.

Fermo restando l'adozione della sospensione della certificazione, Cismondi Srl può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

Le spese sostenute da Cismondi Srl, per istruttoria e/o verifiche, originate da provvedimenti di sospensione, sono a carico dell'Organizzazione certificata.

9 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca della certificazione è decisa da Cismondi Srl a seguito di:

- mancata rimozione entro 12 mesi delle cause che hanno determinato la sospensione della certificazione;
- grave inosservanza dei requisiti riportati nel Regolamento generale di certificazione e/o della UNI PdR 88;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con Cismondi Srl per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati nelle attività di sorveglianza;
- persistere della condizione di morosità dopo il ricevimento della diffida e sospensione inviate da Cismondi Srl per lettera raccomandata o pec;
- reiterato rifiuto od ostacolo all'esecuzione delle ispezioni;
- altre violazioni gravi degli accordi contrattuali convenuti;
- superati i termini temporali di sospensione della certificazione;
- fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

La decisione sulla revoca spetta al Comitato di certificazione. La decisione della revoca della certificazione è comunicata da Cismondi Srl mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. A seguito della revoca, l'Organizzazione deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla o simbolo della certificazione;
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto in questione entro il termine indicato da Cismondi Srl; il termine fissato è precedente all'annullamento del certificato.

Cismondi Srl provvede a inserire lo stato di annullamento del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle eventuali azioni di salvaguardia da intraprendere.

Fermo restando l'adozione della revoca della certificazione, Cismondi Srl può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

10 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare alla certificazione in suo possesso, ad esempio, in caso di:

- variazione delle norme di riferimento;
- non accettazione di eventuali revisioni del presente regolamento;
- non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche;
- cessazione dell'attività;
- cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso;
- cessazione della produzione del prodotto certificato;
- in caso di trasferimento della certificazione ad altro organismo.

L'Organizzazione che intende rinunciare alla certificazione deve inviare formale richiesta scritta a Cismondi Srl con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla successiva fase di certificazione (es: verifica di sorveglianza).

La decisione della rinuncia alla certificazione è comunicata da Cismondi Srl mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. A seguito della rinuncia, l'Organizzazione deve:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare le eventuali copie e riproduzioni del certificato;
- eliminare dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento alla o simbolo della certificazione;
- esaurire nelle proprie Unità Produttive o magazzini il prodotto in questione entro il termine indicato da Cismondi Srl; il termine fissato è precedente all'annullamento del certificato.

Cismondi Srl provvede a inserire lo stato di annullamento del certificato nel Registro dei prodotti certificati e alle azioni di pubblicizzazione che ritiene opportune, nonché alla definizione delle eventuali azioni di salvaguardia da intraprendere.

Fermo restando l'adozione della rinuncia della certificazione, Cismondi Srl può adottare ogni iniziativa utile a tutelare, anche tramite pubblicazione, i suoi interessi lesi e la sua immagine. Non sono escluse azioni di carattere legale.

11 RISERVATEZZA

La documentazione e le informazioni relative al processo di certificazione di cui Cismondi Srl viene a conoscenza durante le attività di certificazione hanno carattere riservato. L'accesso a essi è regolamentato da procedura interna, che prevede il vincolo di riservatezza per gli Ispettori e per tutto il personale di Cismondi Srl coinvolti nel processo di certificazione. Anche eventuali osservatori che vengano a conoscenza di informazioni relative all'Organizzazione richiedente la certificazione o certificata, sia presso Cismondi Srl sia direttamente presso la sede dell'Organizzazione, sono tenuti alla riservatezza dei dati. L'ente di accreditamento Accredia rende disponibile sul proprio sito web www.accredia.it l'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta ex art. 14 GDPR. Cismondi Srl provvederà a comunicare a soggetti terzi le informazioni in proprio possesso solo nei limiti e nei casi in cui ciò è imposto da una qualsiasi norma di legge.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, il Titolare del Trattamento dei dati è Cismondi Srl, come esplicitato nella Informativa sulla Privacy presente sul sito web di Cismondi Srl all'indirizzo www.cismondisrl.com. Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Organizzazione.

I dati personali sono trattati per finalità relative all'attuazione di adempimenti riguardanti obblighi legislativi e del presente Regolamento. In particolare riguardano la gestione dei rapporti con il personale interessato durante le attività oggetto del presente Regolamento e la programmazione e lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento.

12 CONDIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE

Cismondi Srl ha predisposto un tariffario relativo alle attività di certificazione oggetto del presente Regolamento. Le tariffe sono suscettibili di variazioni; l'importo relativo al processo di certificazione è quantificato in fase di offerta in funzione dello specifico servizio da erogare e dell'ubicazione geografica dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il prodotto oggetto di verifica ed eventualmente del sito di recupero dei rifiuti se tale operazione è svolta direttamente dall'organizzazione.

13 RESPONSABILITÀ

L'Organizzazione certificata è l'unica responsabile sia nei confronti dei propri clienti sia nei confronti di terzi, riguardo allo svolgimento della propria attività e alla conformità dei prodotti oggetto di certificazione a tutte le disposizioni normative, legislative e/o regolamentari applicabili.

Cismondi Srl è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione.

Cismondi Srl è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per difetti dei prodotti forniti a terzi dalla Organizzazione certificata, inclusi i casi contemplati in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e/o non conformi.

Cismondi Srl non è in alcun modo responsabile né risponde di un eventuale mancato riconoscimento della certificazione da parte di terzi, né risponde per eventuali richieste di danni/compensi o richieste risarcitorie per il mancato riconoscimento delle aspettative nei confronti della certificazione.

14 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione ha il diritto di pubblicizzare la certificazione ottenuta con le modalità che ritiene più opportune, purché sia fatto sempre riferimento al campo di applicazione, ai limiti della certificazione ottenuta, al numero del certificato e alla sua validità. Nelle informazioni destinate al cliente e/o all'utilizzatore finale l'Organizzazione deve evitare di fornire informazioni che possano fargli ritenere che siano coperte dalla certificazione prestazioni/caratteristiche non previste dalla UNI PdR 88.

Le Organizzazioni certificate possono utilizzare il marchio di Cismondi Srl con i riferimenti alla certificazione ottenuta per dare notizia dell'avvenuta certificazione. L'uso del marchio di Cismondi Srl deve essere tale da non generare alcun dubbio circa il suo significato: esso non deve essere inteso e/o utilizzato per attività o prodotti non menzionati nel certificato.

L'Organizzazione certificata può utilizzare il marchio di Cismondi Srl su biglietti da visita, pubblicazioni, siti internet, materiale pubblicitario, carta intestata e documenti vari. Il marchio di Cismondi Srl deve essere sempre accompagnato dal riferimento alla UNI PdR 88 e dal numero di certificazione.

Eventuali casi di soluzioni diverse da quelle definite in questo Regolamento devono essere preventivamente autorizzati da Cismondi Srl. Il marchio e le relative diciture possono essere ridotti uniformemente.

Il marchio di Cismondi Srl da utilizzare è il seguente:



Esso è di proprietà esclusiva di Cismondi Srl.

Cismondi Srl non concede alle organizzazioni che hanno prodotti certificati nell'ambito della UNI PdR 88 l'utilizzo del marchio Accredia (per approfondimenti sulla possibilità dell'Organismo di Certificazione di non cedere l'utilizzo del marchio Accredia, si faccia riferimento al Regolamento di Accredia RG-09).

L'Organizzazione in possesso della certificazione si impegna a mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio/mantenimento della certificazione, a fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti fissati dalla UNI PdR 88 e dal presente Regolamento, a conservare le registrazioni dei reclami relativi ai prodotti oggetto di certificazione e delle azioni intraprese per porvi rimedio garantendone la consultazione a Cismondi Srl.

L'Organizzazione deve informare tempestivamente Cismondi Srl in caso introduca delle modifiche al prodotto, alla produzione, al sistema di controllo di produzione in fabbrica o qualsiasi altro cambiamento

che comportino che le percentuali del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto riportate sul certificato non siano più rispettate.

L'Organizzazione si impegna inoltre ad autorizzare l'accesso degli ispettori incaricati da Cismondi Srl e degli eventuali osservatori (es. personale dell'ente di accreditamento Accredia o rappresentanti delle Amministrazioni competenti) per l'esecuzione dei controlli alla unità produttiva, agli uffici, ai laboratori e ai depositi esterni e a impegnarsi a fornire al personale ispettivo incaricato da Cismondi Srl tutte le informazioni relative ai rischi per la salute e la sicurezza valutati presso i luoghi soggetti all'ispezione, come da D.Lgs. 81/08.

15 DIRITTI E DOVERI DI CISMONDI SRL

È facoltà di Cismondi Srl interrompere l'iter di verifica qualora, nel corso della stessa, dovesse riscontrare delle inosservanze in merito al rispetto della normativa ambientale applicabile all'oggetto della verifica, non già in precedenza riscontrate dagli enti preposti. In tali casi l'iter di verifica potrà proseguire solo a seguito dell'evidenza da parte dell'Organizzazione della risoluzione della problematica emersa.

È facoltà di Cismondi Srl modificare o aggiornare il presente Regolamento, anche a seguito di modifiche di documenti normativi/legislativi di riferimento o in base alle procedure interne di certificazione. In caso di modifiche al presente Regolamento, Cismondi Srl darà comunicazione all'Organizzazione la quale, qualora non intenda conformarsi, avrà la facoltà di rinunciare alla certificazione.

Copia aggiornata del presente regolamento è reperibile sul sito internet di Cismondi Srl www.cismondisrl.com.

Cismondi Srl nello svolgimento delle attività di certificazione si impegna a:

- svolgere la propria attività con la competenza, i mezzi e le risorse appropriati;
- concordare con l'Organizzazione la pianificazione delle attività di controllo;
- comunicare i nominativi degli ispettori incaricati;
- rispettare, nel corso delle ispezioni, le indicazioni comunicate dall'Organizzazione;
- conservare la documentazione riguardante il processo di certificazione per almeno dieci anni.

16 RECLAMI

Le organizzazioni certificate o in fase di certificazione, i clienti delle organizzazioni certificate o in fase di certificazione e qualunque parte interessata possono inoltrare a Cismondi Srl un reclamo o una segnalazione.

Il reclamo o la segnalazione possono essere inviati tramite una e-mail all'indirizzo certificazioni@cismondisrl.com o tramite l'apposita sezione presente sul sito web di Cismondi Srl. Entro sette giorni dalla data di ricezione, Cismondi Srl prende in carico il reclamo/segnalazione e informa il reclamante della avvenuta ricezione, confermando se il reclamo si riferisce ad attività di certificazione per le quali Cismondi Srl è responsabile; i reclami e le segnalazioni sono valutati da personale non coinvolto nella attività oggetto del reclamo/segnalazione.

Cismondi Srl, entro tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, informa il reclamante circa l'esito del reclamo/segnalazione e delle eventuali azioni che saranno intraprese.

17 RICORSI

L'organizzazione può presentare a mezzo raccomandata o pec, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione relativa alla certificazione, un motivato ricorso rispetto alla decisione presa da Cismondi Srl.

Entro sette giorni dalla data di ricezione, Cismondi Srl prende in carico il ricorso e informa il ricorrente della avvenuta ricezione, confermando se il ricorso si riferisce ad attività di certificazione per le quali Cismondi Srl è responsabile. Il ricorso è valutato dalla direzione di Cismondi Srl e in seconda istanza dal Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità. Il ricorso è valutato da personale non coinvolto nella attività oggetto del ricorso.

Cismondi Srl, entro tre mesi dalla data di ricezione del ricorso, informa il ricorrente circa l'esito del ricorso e delle eventuali azioni che saranno intraprese. Le decisioni in merito al ricorso sono comunicate al ricorrente a mezzo raccomandata o pec. Le spese sono a carico della parte soccombente.

18 CONTENZIOSI

Permanendo il disaccordo tra Cismondi Srl e ricorrente, questo si potrà rivolgere al foro competente di Cuneo; per quant'altro non previsto, ci si riporta alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie.